

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO-LEGGE “FARE 2”

Sommario

Sintesi.....	4
Art. 1.....	9
(Attuazione di un programma di politica industriale nazionale) <i>Testo provvisorio</i>	9
Art. 2.....	12
(Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell’energia elettrica)	12
Art. 3.....	17
(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso)	17
Art. 4.....	19
(Senni – norma 3 - Sulcis)	19
Art. 5.....	20
(Senni – norma 4 - Carburanti)	20
Art. 6.....	21
(Senni – norma 5 – Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati)	21
Art. 7.....	23
(Grandi progetti di innovazione industriale).....	23
Art. 8.....	25
(Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo).....	25
Art. 9.....	30
(Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine).....	30
Art. 10.....	34
(Modifica dell’ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB).....	34
Art. 11.....	36
(Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa).....	36
Art. 12.....	48
(Compensazione debiti/crediti – Compensazione Fiscale) Compensazione tra crediti e debiti (non limitata alla materia fiscale – aggiungere norma compensazione debiti/giudizio tributario) <i>Testo provvisorio</i>	48
Art. 13.....	53

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo e disciplina in materia di attestato di prestazione energetica).....	53
Art. 14	56
(Firpo – norma 6).....	56
Art. 15	57
(Firpo – norma 7).....	57
Art. 16	58
(Bonifiche – coordinamento norma BEI) <i>Testo provvisorio</i>	58
Art. 17	61
(Fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).....	61
Art. 18	64
(Modifiche alla disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale)....	64
Art. 19	67
(Nuove imprese a tasso zero).....	67
Art. 20	73
(Conferenza di servizi telematica e norme per i procedimenti inerenti le attività economiche ed i relativi impianti produttivi)	73
Art. 21	82
(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore).....	82
Art. 22	90
(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)	90
Art. 23	97
(Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori)	97
Art. 24	99
(Certificati in lingua inglese, pulizia del registro delle imprese, certificazione per l'estero e soppressione del Consorzio Infomercati).....	99
Art. 25	105
(Misure per il sostegno della cooperazione).....	105
Art. 26	110
(Internazionalizzazione – norma 1).....	110
Art. 27	111
(Internazionalizzazione – norma 2).....	111
Art. 28	112
(Misure per favorire lo digitalizzazione delle piccole e medie imprese)	112

Art. 29	114
(Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche per rimodulazione contributi amministrativi)	114
Art. 30	116
(Norma turismo).....	116

Sintesi

Art. 1 (Attuazione di un programma di politica industriale nazionale)

La disposizione intende rilanciare un quadro strategico per la politica industriale, in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea nella strategia "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa", anche attraverso la definizione periodica degli interventi in materia, sulla base di un'analisi strategica preventiva per filiere ed una valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo attuate.

Art. 2 (Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell'energia elettrica)

La disposizione è volta a ridurre il costo dell'energia, anche mediante idonee misure finanziarie volte a diluire diversamente nel tempo ed a ridurre l'incidenza degli incentivi per la produzione di energia elettrica e per le energie rinnovabili sulla bolletta elettrica.

Art. 3 (Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso)

La disposizione definisce un regime incentivante alternativo in materia di produzione di energia elettrica rinnovabile, attivabile su base volontaria, dal singolo produttore che desideri proseguire l'attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell'incentivo stesso.

Art. 4 (Senni – norma Sulcis)

Art. 5 (Senni – norma Carburanti)

Art. 6 (Senni – norma Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati)

La disposizione trasferisce allo Stato i dati relativi ai rilievi geologici, geofisici ed alle perforazioni acquisiti dalle società concessionarie di titoli minerari dall'ENI, non direttamente disponibili all'amministrazione.

Art. 7 (Grandi progetti di innovazione industriale)

La disposizione è volta a promuovere il finanziamento, da parte della Banca Europea degli Investimenti, di grandi progetti per l'innovazione industriale, anche mediante meccanismi di ripartizione del rischio denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), basato su uno schema di garanzia “a prima perdita” costituito con risorse pubbliche a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.

Art. 8 (Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo)

Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è attribuito ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società un credito d'imposta nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili ovvero con un credito d'imposta massimo pari a euro 2.500.000, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo con iscrizione a bilancio pari ad almeno euro 50.000 annui, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.

Art. 9 (Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine)

Per rafforzare i canali di finanziamento della PMI, e per ridurre il costo del credito, si intende favorire il ricorso a finanziamenti, bancari e non, garantiti, eliminando alcuni “balzelli” fiscali legati all'accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine (crediti bancari e titoli obbligazionari), nonché l'applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi mobiliari chiusi che investono esclusivamente in titoli obbligazionari e le cui quote sono detenute da investitori qualificati.

Art. 10 (Modifica dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB)

La disposizione estende la possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa, attualmente previsto solo per i crediti bancari, anche a garanzia dei titoli obbligazionari, al fine di favorire l'accesso al mercato finanziario da parte delle PMI

Art. 11 (Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa)

Allo scopo di accrescere la diffusione di obbligazioni e titoli simili (cd. mini-bond) nei portafogli degli investitori istituzionali, la disposizione introduce alcune modifiche alla

disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione (prevedendo che si possano cartolarizzare anche i titoli obbligazionari) e a quella sugli strumenti ammissibili per gli investimenti delle compagnie di assicurazione e dei fondi previdenziali.

Art. 12 (Compensazioni tra debiti e crediti fiscali)

La disposizione prevede l'ampliamento delle soglie e delle modalità di compensazione tra debiti e crediti fiscali delle imprese. A tal fine, oltre all'elevazione dell'attuale importo massimo ammesso a compensazione, possono immaginarsi nuove e più ampie forme di compensazione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Art. 13 (Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo)

La disposizione mira a consentire alle parti, nell'ambito dei contratti di locazione di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a Euro 60.000 ovvero Euro 250.000 per gli alberghi), di disciplinare pattiziamente i termini e condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l'autonomia privata.

La disposizione sopprime la norma che prevede la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito e locazione di beni immobili cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica, introducendo in sostituzione un sistema di sanzioni amministrative.

Art. 14 (Firpo – norma 6)

Art. 15 (Firpo – norma 7)

Art. 16 (Bonifiche)

La disposizione ha la finalità di superare le situazioni di criticità ambientale e rimettere in moto l'economia dei territori interessati mediante una rete di misure volte a favorire la bonifica ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e la loro re-industrializzazione o riconversione produttiva, anche mediante agevolazioni fiscali.

Art. 17 (Norme Arcuri 1)

Art. 18 (Norme Arcuri 2)

Art. 19 (Norme Arcuri 3)

Art. 20 (Conferenza di servizi telematica e norme per i procedimenti inerenti le attività economiche ed i relativi impianti produttivi)

La disposizione interviene sul fronte della liberalizzazione delle attività economiche e della semplificazione, collegandosi alle recenti disposizioni che prevedono

l'ampliamento dei casi di ricorso alla comunicazione di avvio dell'attività e prevedendo, per i casi residui, una nuova procedura autorizzatoria integrata, basata sulla certezza dei tempi e degli adempimenti, che vedrà: forme di tutoraggio cui potersi rivolgere nella fase di progettazione e realizzazione dell'impianto, e il ricorso obbligatorio ad una nuova "conferenza di servizi telematica asincrona", aperta al concorso di tutti gli interessati e destinata a sostituire, in via generale, l'attuale conferenza di servizi, con evidenti vantaggi in termini di tempi e costi per l'amministrazione pubblica, le imprese e i cittadini.

Art. 21 (Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore)

La disposizione è finalizzata ad introdurre semplificazioni immediatamente operative relativamente alla disciplina di alcune attività ausiliarie del commercio e all'attività di acconciatore.

Art. 22 (Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)

Le disposizioni chiariscono, semplificano e liberalizzano in parte la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premi, nonché alcune modalità di promozione commerciale nell'ambito delle vendite abbinate.

Art. 23 (Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori)

La disposizione è finalizzata a semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non è possibile realizzare spazi liberi e volumi di rifugio.

Art. 24 (Certificati in lingua inglese e pulizia del registro delle imprese)

Le disposizioni prevedono che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'installazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere di Commercio in lingua inglese; hanno inoltre l'obiettivo di fare pulizia nel Registro imprese, inquinato da una folta schiera di società non più attive, eliminando una parte degli oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri. La disposizione prevede inoltre la soppressione del Consorzio Informercati con relativo obbligo di adesione per i mercati agro alimentari all'ingrosso.

Art. 25 (Misure per il sostegno alla cooperazione)

Le disposizioni modificano la legge n. 49/85 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative, estendere l'agevolazione tributaria prevista dalla legge Marcora in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper, nonché riconoscendo la possibilità di intervento delle società finanziarie ex lege n. 49/85 anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

Art. 26 (Internazionalizzazione – norma 1)

Art. 27 (Internazionalizzazione – norma 2)

Art. 28 (Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese)

La disposizione ha la finalità di favorire specifici interventi produttivi, anche mediante finanziamenti europei, al fine di favorire l'informatizzazione delle micro, piccole e medie imprese, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet e alla nuove tecnologie

Art. 29 (Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 per rimodulazione dei contributi amministrativi)

La disposizione modifica l'Allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche aggiungendo una nuova fascia di contributi amministrativi volti ad agevolare lo sviluppo delle PMI nel settore delle comunicazioni.

Articolato

Art. 1

(Attuazione di un programma di politica industriale nazionale) *Testo provvisorio*

1. Il presente decreto reca norme di immediata applicazione al fine di favorire e promuovere interventi diretti allo sviluppo economico, in un quadro di politica industriale nazionale coerente con le strategie di politica industriale dalla UE e finalizzato a favorire la competitività e l'incremento di produttività, l'innovazione tecnologica e i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo. Le misure che lo compongono hanno l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita del sistema industriale, contenere i costi per l'energia elettrica, potenziare la proiezione del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali, facilitare l'accesso al credito in particolare per le PMI, ridurre gli oneri burocratici, introdurre misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione fiscale.
2. Il presente decreto costituisce la prima attuazione del programma di politica industriale nazionale, che il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, presenterà alle Camere il 30 giugno di ogni anno, in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'UE in materia.. Al programma, che definirà gli interventi in materia di politica industriale previsti per l'anno successivo, nel quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, sarà allegata una relazione volta ad evidenziare:
 - a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.
3. Coerentemente con l'evoluzione dei mercati e con la valorizzazione delle vocazioni dell' industria nazionale, il programma di politica industriale favorisce gli investimenti, lo sviluppo delle tecnologie, e le

attività di ricerca industriale, per lo sviluppo di prodotti, processi, servizi e sistemi:

-integralmente ecologici, ossia in grado da un lato di minimizzare i consumi di energia e di materie prime (come acqua e suolo), riducendo quindi le emissioni di gas serra, e dall'altro di massimizzare il riuso di materie prime seconde. In questo campo grande rilievo hanno lo sviluppo equilibrato e innovativo della bioeconomia e in particolare della chimica verde, di un rinnovato ciclo produttivo delle costruzioni e delle bonifiche;

-che contribuiscano allo sviluppo e alle applicazioni industriali delle tecnologie abilitanti (KETs).

-che migliorino la salute, il benessere e la sicurezza delle persone e delle comunità;

-che valorizzino la creatività e il patrimonio culturale.

4. Il presente provvedimento introduce norme dirette a:

a) finanziare grandi progetti di Innovazione Industriale attraverso un meccanismo di ripartizione del rischio (denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione industriale) in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti;

b) favorire l'accesso al credito a medio e lungo termine per le imprese, consolidando lo sviluppo dei canali di finanziamento alternativi al sistema bancario e creando una canale di intermediazione diretta fra risparmio e investimento sul sistema imprenditoriale italiano;

c) favorire la nascita e la crescita di nuove imprese nonché la riconversione di imprese in difficoltà nei settori industriali prioritari per lo sviluppo;

d) contenere i costi dell'energia, attraverso la riduzione degli oneri sulla componente A3 della bolletta elettrica, reperendo sul mercato le risorse finanziarie per diluire tali oneri su un arco temporale più lungo senza penalizzare i produttori

e) potenziare le risorse destinate al sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Relazione illustrativa

Lo scopo della presente misura è quello di attivare un programma nazionale di politica industriale, in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'UE in materia. Si fa riferimento, da ultimo, alla Comunicazione n. 582 del

10.10.2012 “Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica”, nonché a diversi altri importanti documenti UE quali, in particolare, la Comunicazione n. 60 del 13 febbraio 2012, con la quale è stata adottata la strategia denominata “L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa”, che si prefigge l'obiettivo di “preparare il terreno per una società più innovatrice, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più competitiva, in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con lo sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili a fini industriali, garantendo al contempo la protezione dell'ambiente”.

Al fine di attivare in maniera celere le iniziative a favore di un programma di politica industriale nazionale, si stabilisce che questo provvedimento ne costituisce la prima attuazione. Ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenterà alle Camere una relazione volta a definire gli interventi in materia per l'anno successivo integrata da elementi volti ad illustrare gli stati di avanzamento dei lavori e le valutazioni di impatto degli interventi attivati in materia di politica industriale.

Il comma 3 introduce gli orientamenti produttivi prioritari di sviluppo.

Il comma 4, infine, descrive le misure contenute nel decreto.

Art. 2

(Emissione di obbligazioni a riduzione della componente tariffaria A3 del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
2. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 reperita sul mercato e le scadenze temporali delle operazioni di reperimento sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.
3. Il Gse, nei termini definiti ai sensi del comma 2 e previa approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, procede anche attraverso veicoli finanziari da esso partecipati al reperimento sul mercato delle risorse finanziarie nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) viene offerta la sottoscrizione di obbligazioni di durata da definire con il decreto di cui al comma 2 e comunque comprese tra 17 e 25 anni, con pagamento, a ogni scadenza annuale delle obbligazioni, del solo interesse annuo maturato, e liquidazione dell'obbligazione al termine della durata dell'obbligazione;
 - b) il rendimento lordo massimo in rapporto con il rendimento lordo dei BTP di durata equivalente offerti dallo Stato italiano nell'ultima asta precedente

l'offerta di sottoscrizione delle obbligazioni verrà definito con il decreto di cui al comma 2.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso le tariffe dell'energia elettrica, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi e la liquidazione delle obbligazioni, richiamati al comma 3, lettera a), nonché agli oneri per la gestione amministrativa, la cui entità non può essere superiore, annualmente, all'0,05% del totale delle obbligazioni offerte sul mercato nello stesso anno. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gse, anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gse.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche al fine di conseguire i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Relazione illustrativa

La norma tende a spalmare nel tempo una parte degli oneri economici per l'incentivazione del fotovoltaico e delle altre fonti rinnovabili, che gravano sulle tariffe dell'energia elettrica e sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro/anno dal 2010 al 2013, con un impatto medio sul prezzo dell'energia corrispondentemente salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Tale situazione accresce le difficoltà di famiglie e le imprese in una congiuntura già delicata.

Per raggiungere lo scopo, si prevede che, nel periodo 2014-17, il Gestore dei servizi energetici (Gse) - soggetto che già gestisce la gran parte degli incentivi alle rinnovabili - ricorra a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dell'andamento dell'economia e della differenza di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero

pagati, per un periodo da definire compreso tra 17 e 25 anni, i soli interessi, e nell'anno successivo il capitale, con un rendimento lordo massimo ipotizzato vicino al rendimento lordo dei BTP di durata decennale offerti dallo Stato italiano nell'ultima asta precedente l'offerta di sottoscrizione delle obbligazioni.

Sia gli interessi maturati sia il capitale da restituire sarebbero raccolti, di nuovo, sulle tariffe elettriche, ma con un effetto che riduce il peso degli oneri per i prossimi anni e lo incrementa in futuro, soprattutto nella fase nella quale gli oneri saranno drasticamente calati per effetto della progressiva cessazione del diritto agli incentivi.

Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 Mld di euro l'anno citato per il periodo 2014-17, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20% negli stessi anni.

La norma è congegnata in modo da non avere effetti né comportare rischi per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l'operazione sono garantite dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione.




Figura 2 - Andamento degli oneri per l'incentivazione delle rinnovabili:

- la curva con quadratini indica gli oneri a legislazione vigente, nell'ipotesi che il fotovoltaico resti bloccato a 6,7 Mld€/a e per le altre fonti si prosegue fino al 2020, con un impiego dei contingenti simile a quello sinora registrato (non saturazione dei contingenti di eolico offshore, rifiuti e rifacimenti)
- la curva con asterisco indica come si modificano gli oneri con il ricorso al finanziamento per 2 Mld€/a nel periodo 2014-17, con restituzione, per ciascun finanziamento annuo, del solo interesse al 5,5% per 17 anni e del capitale al termine




Figura 3 - Andamento degli oneri per l'incentivazione delle rinnovabili a legislazione vigente, nell'ipotesi che il fotovoltaico resti bloccato a 6,7 Mld€/a e per le altre fonti si prosegua fino al 2020, con un impiego dei contingenti simile a quello sinora registrato (non saturazione dei contingenti di eolico offshore, rifiuti e rifacimenti)

Art. 3

(Sistema incentivante opzionale, offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per una diversa modulazione temporale degli incentivi già in corso)

Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei Certificati Verdi per i quali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 e dell'articolo 19 del DM 6 Luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, al termine di tale periodo il produttore non ha diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico delle tariffe elettriche per qualunque tipo di intervento realizzato sullo stesso sito;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico [DI CONCERTO CON MATTM E MIPAF ??], con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a

certificati verdi, al valore di cui all'articolo 19, comma 1, del DM 6 Luglio 2012 ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.

2. L'opzione di cui al comma 1, lettera b), deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

Art. 4

(Senni – norma 3 - **Sulcis**)

Art. 5

(Senni – norma 4 - **Carburanti**)

Art. 6

(Senni – norma 5 – **Stoccaggio e liberalizzazione dei dati relativi ai titoli minerari cessati**)

1. ...
2. ...
3. ...
4. L'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sostituito dal seguente: “5. Al fine di garantire allo Stato la più ampia conoscenza dell’assetto geologico-strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell’ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell’ente di cui all’articolo 1, della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione degli operatori, nella forma del diritto d’uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.”.
5. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell’ente di cui all’articolo 1, della legge n. 136 del 1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

Quanto alla seconda parte dell'articolo, con questa modifica normativa si dispone il trasferimento nei confronti dello Stato della grande massa di dati acquisiti nel corso degli anni da parte delle società concessionarie di titoli minerari, in gran parte dall'ente di Stato e attualmente non disponibili direttamente dall'amministrazione.

Si tratta dei dati relativi ai rilievi geologici e geofisici, alle perforazioni ivi incluso tutte le registrazioni elettriche e non effettuate in pozzo, alle produzioni di risorse del sottosuolo ivi inclusi i valori di pressione e temperatura e di produzione di fluidi diversi, totali e periodici.

Questo patrimonio di conoscenze potrà essere utilizzato per arricchire e migliorare la conoscenza del sottosuolo dello Stato per varie finalità di interesse pubblico, di ricerca scientifica, di prevenzione oltre che per lo sviluppo del settore petrolifero.

L'attuazione della norma non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche poiché gli oneri del servizio sono a carico dei richiedenti.

Art. 7

(Grandi progetti di innovazione industriale)

1. Ad integrazione e rafforzamento degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dello sviluppo economico promuove il finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di grandi progetti per l'innovazione industriale.
2. Per consentire un'equa ripartizione del rischio attraverso un meccanismo denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), i finanziamenti di cui al comma 1 sono assistiti da una garanzia pubblica secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con la predetta convenzione sono individuati anche i benefici generati dall'intervento in capo alle imprese beneficiarie finali.
3. La garanzia è concessa, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità esistenti della contabilità speciale n.1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Le risorse di cui al comma 3 potranno essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse rivenienti dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di 150 milioni di euro, tramite utilizzo delle risorse versate a decorrere dal 2014 sulla contabilità speciale di cui al comma 3 per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge,

vengono fissati i requisiti e le caratteristiche dei progetti da finanziare e vengono disciplinate le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 8

(Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo)

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è attribuito ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società un credito d'imposta nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili ovvero con un credito d'imposta massimo pari a euro 2.500.000, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo con iscrizione a bilancio pari ad almeno euro 50.000 annui, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per

l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA.

c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, se riferiti ai soli contratti di servizio e consulenza con soggetti le cui attività siano identificate dai seguenti codici di attività ATECO; M 71.20.10 “collaudi e analisi tecniche di prodotti”; M 72.1 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”; M 74.1 “attività di design specializzate”.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al comma 11.

6. Per la gestione telematica della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, la predetta Agenzia delle Entrate potrà rivolgersi alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di verifica.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette alla revisione contabile del bilancio da parte di un collegio di revisione dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, che non abbia svolto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per

l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro un limite massimo di 5.000 euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono disciplinate le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo.

12. Il credito è concesso nel limite di euro 200.000.000 per anno a valere su... Ove l'ammontare complessivo delle richieste superi il limite di cui al primo periodo, le risorse vengono allocate tra i soggetti richiedenti secondo un ordine di precedenza assegnato in base alla percentuale di incremento dell'investimento in ricerca e sviluppo di cui al comma 1, partendo dal soggetto con percentuale più elevata e procedendo fino a concorrenza del limite di cui al primo periodo.

Relazione tecnica

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito, derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 50% sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute da parte delle imprese italiane, sono stati utilizzate due diverse fonti di dati:

- in primis, si è proceduto ad una elaborazione dei dati di bilancio afferenti alle attività di ricerca e sviluppo contenuti nella banca dati AIDA - Bureau Van Dijk.
- sono stati utilizzati anche i dati sulla spesa per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra-muros da fonte ISTAT al fine di riproporzionare le stime ottenute a partire dai dati aziendali di cui sopra. La spesa aggregata delle imprese italiane per l'anno 2011 (ultimo dato disponibile) è stimata pari a 11 miliardi di euro.

Per stimare l'entità complessiva del nuovo credito d'imposta per R&S si è fatto riferimento, ai dati di bilancio della banca dati AIDA- Bureau Van Dijk, che considera 700 mila imprese italiane che hanno presentato un bilancio aziendale. Tra le circa 10 mila imprese che hanno svolto attività di R&S, il 54% supera la soglia di minima di investimento di 50 mila euro.

Simulando uno scenario che vede nel triennio 2014-2016 incrementi delle spese ammissibili, rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 10, 7, 4%, generalizzati a tutto il campione di imprese di riferimento.

Tenendo conto che l'incremento massimo ammissibile è pari in valore assoluto a 5 milioni di euro si è potuto simulare l'effetto complessivo del nuovo credito d'imposta in termini di minore gettito per le casse dello Stato, ottenendo stime che vanno da 187 milioni per il 2014, a 134 del 2015, fino a 78 mln per il 2016.

Si stima, quindi, che il credito d'imposta determini a partire dal 2014 un minore gettito come indicato nella tabella sottostante.

Minore gettito per anno di competenza determinato dal CIRS	2014	2015	2016
Stima prudenziale (mln euro)	- 187	- 134	- 78

Limitatamente al primo anno 2014, il credito d'imposta copre un incremento delle spese in R&S a livello aggregato di 450 milioni di euro rispetto al 2013.

Art. 9

(Fiscalità agevolata su finanziamenti a medio lungo termine)

1. Nell'art. 15, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le parole “sono esenti” sono sostituite con “possono essere esentate, su opzione del soggetto finanziato,”.

2. Dopo l'art. 15, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche alla modificazione o estinzione delle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, nonché alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualunque momento prestate in relazione a tali operazioni, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse.”

3. Nell'art. 16, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo “loro sezioni o gestioni” è aggiunto “nonché agli atti di cui all'art. 15, comma 4”.

4. Nell'art. 17, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo “negli artt. 15 e 16” è aggiunto “nonché gli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento delle operazioni indicate nell'art. 15, comma 4, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, le società che emettono le obbligazioni o titoli simili ai sensi dell'art. 15, comma 4, con

riferimento alle quali il soggetto finanziato ha esercitato l'opzione ai sensi di cui al successivo comma 3,”.

5. Nell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

“3. L'opzione deve essere esercitata per iscritto prima dell'erogazione del finanziamento ovvero, con riferimento agli atti relativi alle operazioni di cui all'art. 15, comma 4, nella deliberazione di emissione, nella quale bisogna altresì dichiarare che, pena la decadenza dall'applicabilità dell'imposta sostitutiva, laddove non intervengano intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la società emittente ha l'obbligo di denunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'avvenuto collocamento entro [venti] giorni dal completamento dello stesso.”

6. Nell'art. 18, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, alla fine del secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo “Per tutti gli atti relativi alle operazioni di finanziamento effettuate mediante emissione di obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 15, comma 4, si tiene conto dell'ammontare complessivo garantito.”

7. Nell'art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, all'inizio del comma quinto, è aggiunto: “Per il versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto finanziato laddove, in un'operazione di cui all'art. 15, comma 4 non intervenga un intermediario finanziario incaricato della promozione del collocamento,”

8. Nell'art. 8, comma 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, dopo “negli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto “nonché gli intermediari finanziari incaricati della promozione del collocamento delle operazioni indicate nell'art. 15, comma 4, ai sensi dell'art. [30] del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,”.

9. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

“9bis. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, corrisposti a fondi mobiliari chiusi le cui quote siano detenute da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che investano esclusivamente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.”

Relazione illustrativa

Con questa misura, nell'ottica di continuare un'azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e a eliminare orpelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine: da un lato, si estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20 del DPR 601/1973 anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall'altro, la si rende opzionale, così recuperandone la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.

La misura non dovrebbe avere impatto sul gettito erariale per i seguenti motivi:

1. Di regola, i prestiti obbligazionari non sono corredati da garanzie reali; quindi, la misura non incide sulle emissioni così come effettuate fino ad oggi. Tuttavia, è ragionevole ritenere che le emissioni di medio-piccolo taglio, rese possibili dalle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 83/2012, dovranno essere verosimilmente corredate da garanzie reali perché il mercato le sottoscriva. L'estensione dell'agevolazione a finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, pertanto, è volta a rendere più agevole tale nuova tipologia di emissioni, fino ad oggi non effettuate, che sarebbero altrimenti saranno fortemente penalizzate dall'imposizione indiretta proporzionale ordinariamente applicabile;
2. Pur rendendo l'agevolazione opzionale, non se ne altera nella sostanza l'ambito di applicazione originaria.

All'ultimo comma è prevista l'eliminazione della ritenuta prevista dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi e sui proventi corrisposti ai fondi detenuti da investitori qualificati e che investano esclusivamente in obbligazioni e titoli simili o in cambiali finanziarie, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è volta ad agevolare gli investimenti da parte di tali fondi nelle emissioni di piccolo-medio taglio, rendendo l'interposizione dei fondi neutrale ai fini fiscali.

La misura in oggetto non ha alcun impatto sul gettito erariale perché, ad oggi, le emissioni anzidette non coinvolgono i fondi anzidetti, la cui creazione ed operatività vogliono essere consentite ed agevolate con la normativa in oggetto.

Art. 10

(Modifica dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili ex art. 46 del TUB)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

2. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: “banca creditrice” sono inserite le seguenti: “o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-*bis*, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante”;

dopo le parole: “e le condizioni del finanziamento” sono inserite le seguenti “o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-*bis*, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'art. 2414 del codice civile o di cui all'art. 2483, comma 3, del codice civile”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e si colloca nell'ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

A tal fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa previsto dall'art. 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli simili emessi.

In questo modo, infatti, si otterrebbe l'effetto di rendere l'investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l'accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.

La modifica proposta risponde alla ratio:

- tanto dell'art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, favorendo la “sollecitazione del mercato monetario e finanziario” che tale norma si proponeva al fine di “integrare gli strumenti per il finanziamento dell'impresa” a disposizione delle imprese;
- quanto dello stesso art. 46 del testo unico, cioè permettere all'impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l'ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

L'equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell'applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.

Le modifiche al secondo comma dell'art. 46 del testo unico si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli simili. In particolare, si chiarisce che:

- tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;
- nell'atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un Security Agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell'atto trascritto ai sensi dell'art. 1524, comma 2, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Costo della misura: nullo

Art. 11

(Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli.”

Relazione illustrativa

La modifica proposta è volta a estendere l'applicazione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari sottoscritti dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori di titoli obbligazionari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. mini-bond.

Costo della misura: nullo

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 sono aggiunti i seguenti due commi:

“3. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell’operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e tali somme non possono essere utilizzate per il soddisfacimento di crediti vantati da soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonché di procedure concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate su tali conti vengono rimborsate in prededuzione e non sono soggette a sospensione dei pagamenti. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del conto segregato di cui al presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I soggetti che svolgono i servizi indicati nel comma 3 lett. c) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 possono aprire presso istituti di credito conti correnti segregati dove vengano accreditate, anche in via non esclusiva, le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nel comma 3 lett. c), se non per l’eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nel comma 3 lett. c). Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del conto segregato di

cui al presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Relazione illustrativa

La modifica proposta è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della “segregazione” degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri paesi quali, ad esempio, la Francia e risultino incrementare sostanzialmente l'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l'attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.

Costo della misura: nullo

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 può altresì applicarsi, in alternativa, il disposto del primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data dell'avvenuto pagamento del corrispettivo

della cessione avente data certa, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:

- a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
- b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”

Relazione illustrativa

La modifica proposta introduce due modifiche all'articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d'impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l'opponibilità già previste dalla legge sul factoring. Tale modifica semplificherebbe notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell'attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione in gazzetta ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le PMI e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità.

La seconda modifica all'articolo 4 mira a confermare espressamente l'applicabilità del principio di cui all'art. 1248 cod. civ. a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea

con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L'esplicita conferma dell'applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l'efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.

Costo della misura: nullo

4. Nell'articolo 2, dopo il comma 4, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, è aggiunto il seguente comma:

“4.bis Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.”

Relazione illustrativa

Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la modifica proposta intende chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti.

Costo della misura: nullo

5. Nell'articolo 4, comma 3, della Legge 30 aprile 1999 n. 130, le parole “non si applica” sono sostituite da “non si applicano l'art. 65 e”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta è volta ad evitare che l'art. 65 della legge fallimentare – che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tal fine, si propone di estendere all'art. 65 della legge fallimentare l'esenzione dall'applicabilità dell'articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.

Costo della misura: nullo

6. Nell'articolo 7 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti due commi:

“3. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento avente per oggetto crediti, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lett. c) possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2, commi 2, 3 e 4. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli art. 4 e l'art. 6 comma 2 della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5, comma 3, della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui al presente articolo 7, comma 3”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta è volta a chiarire che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) possa essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata

della gestione del fondo, così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia riducendo altresì i costi dell'operazione, non essendo necessario affidare i servizi sopra menzionati a un soggetto terzo.

Costo della misura: nullo

7. Nell'articolo 5 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“3. I titoli di cui al comma 1, emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, anche privi di valutazione del merito del credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa.”

8. All'art. 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente comma:

“27. Le obbligazioni e i titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, nonché le quote di fondi mobiliari, anche non destinate ad essere negoziate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, che

investono prevalentemente nelle anzidette obbligazioni e titoli simili, nonché gli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto le anzidette obbligazioni e titoli simili, anche non destinati alla negoziazione, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa”.

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono volte a favorire l'investimento in obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge. 22 giugno 2012 n. 83 da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. Si propone di precisare che l'investimento in: (i) obbligazioni e titoli simili anche non quotati, (ii) strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche aventi ad oggetto minibond non quotati) pur se privi di rating, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente in minibond anche non quotati, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

Inoltre, tali modifiche sono finalizzate ad agevolare la valutazione dell'investimento da parte delle imprese assicurative, prevedendo che le

stesse possano effettuare un'analisi dei gestori dei fondi in alternativa all'analisi degli attivi sottostanti, in considerazione del fatto che in determinate circostanze un'analisi di questi ultimi risulta essere un'attività difficilmente praticabile.

Costo della misura: nullo

1. Dopo l'articolo 7 -ter della Legge 30 aprile 1999, n. 130 è aggiunto il seguente articolo:

“ 7-quater. Cessione di ulteriori crediti e titoli.

1. Gli articoli 7-bis e 7-ter e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing e/o di factoring, crediti fondiari e ipotecari nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura.

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo decreto individua ulteriori categorie di crediti o titoli cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.”

Relazione illustrativa

Con la modifica proposta si intende includere le obbligazioni e i titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) tra quelli idonei a essere posti a garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate. Queste tipologie di attive sono infatti escluse tra quelle ammissibili a garanzia di

emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. covered bonds). In tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l'investimento delle banche nei suddetti strumenti.

Costo della misura: nullo

* * *

Ulteriori elementi narrativi

Mentre l'economia americana già da diversi anni ha sperimentato un fenomeno massivo di "deregulation" in materia di intermediazione creditizia, che ha consentito alle aziende di incrementare le opzioni di finanziamento mediante ricorso al mercato e ai "private placements" presso asset manager e gruppi assicurativi, in Europa solo il 20% del credito alle aziende arriva dal mercato e la quota di investimenti di soggetti istituzionali in private debt e loans è molto limitata (4-8% del portafoglio). In Italia l'incidenza del mercato come fonte di finanziamento alternativa alle banche è ancora più marginale (ca. 8% del fabbisogno finanziario), da cui l'urgenza di introdurre elementi di semplificazione normativa che agevolino l'accesso al mercato a fronte di un fenomeno di evidente contrazione dei finanziamenti da parte del sistema bancario.

In considerazione di quanto precede, gli interventi di cui sopra sono tesi ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese presso soggetti diversi dalle banche. A tal fine, si è precisato che, oltre allo strumento della cartolarizzazione (già utilizzato in passato da alcune

banche per sindacare finanziamenti presso investitori non bancari), tali operazioni potranno essere realizzate anche mediante ricorso allo strumento del fondo di crediti (che come la società di cartolarizzazione investe in crediti derivanti da finanziamenti), o allo strumento del fondo che sottoscrive o acquista obbligazioni e titoli simili emessi, ai sensi del Decreto Sviluppo del 2012, da società, diverse dalle banche e dalle micro imprese, non quotate, anche di piccola e media dimensione.

Nel primo caso, le banche continueranno comunque a svolgere un ruolo fondamentale di supporto, in quanto dovranno partecipare alle operazioni nella veste di finanziatori originari, anche se i finanziamenti sono fin dall'inizio destinati a confluire in una operazione di cartolarizzazione o in un fondo di crediti. Nel secondo caso, l'emissione di obbligazioni si porrà come alternativa al finanziamento bancario e favorirà la concorrenza nel settore, essendo destinata ad offrire alle imprese un maggiore accesso al credito, potenzialmente ad un costo più vantaggioso.

Allo scopo di consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, si propone di chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti. Si propone altresì di precisare che l'art. 65 della legge fallimentare - che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro due anni prima della dichiarazione di fallimento - non trova applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati in favore di una società di cartolarizzazione o di un fondo di crediti.

Con riferimento al fondo di crediti, si propone di chiarire quali disposizioni della Legge 130/99 in materia di cartolarizzazione trovino applicazione. In particolare, si propone di chiarire che la cessione dei

crediti ad un fondo di crediti è regolata dalle medesime formalità applicabili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) è svolto dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia).

Infine, si propone di inserire previsioni volte a favorire l'investimento negli strumenti indicati da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. A tale scopo, si propone di precisare che l'investimento in titoli di cartolarizzazione, in quote di fondi di crediti nonché in obbligazioni e titoli simili o in quote di fondi che investono prevalentemente in obbligazioni e titoli simili - ancorchè si tratti di strumenti illiquidi e non realizzabili a breve - è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione ed enti pubblici previdenziali e assicurativi. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso al mercato del credito in Italia

Per memoria

Art. 12

(Compensazione debiti/crediti – Compensazione Fiscale) Compensazione tra crediti e debiti (non limitata alla materia fiscale – **aggiungere norma compensazione debiti/giudizio tributario**) *Testo provvisorio*

1. Le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell'articolo 2, lett. b) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dall'articolo 1, primo comma, lett. b) del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, possono procedere alla loro estinzione mediante compensazione con altre amministrazioni pubbliche, secondo le modalità previste nei commi seguenti.

2. Per esercitare la compensazione di cui al comma 1 l'impresa titolare del credito acquisisce la certificazione del proprio credito, non trasferibile, presso l'amministrazione pubblica debitrice, secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 e la presenta successivamente all'amministrazione pubblica creditrice per il pagamento totale o parziale della somma.

3. L'amministrazione creditrice verifica presso l'amministrazione pubblica debitrice l'autenticità della certificazione e, in ogni caso, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del credito certificato da parte dell'impresa, rilascia alla medesima l'attestato di avvenuta compensazione, totale o parziale.

4. L'amministrazione creditrice comunica all'amministrazione debitrice l'importo esatto della compensazione e ne chiede contestualmente il pagamento. Trascorsi 6 mesi dalla richiesta senza che l'importo oggetto della compensazione sia stato riscosso dall'amministrazione creditrice, quest'ultima ne dà notizia al Ministero dell'economia e delle finanze per il recupero mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice, con corrispondente trasferimento delle somme in favore dell'amministrazione creditrice.

5. La presentazione da parte dell'impresa di una falsa certificazione alla pubblica amministrazione creditrice integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen.

6. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti pubblici fra i quali è ammessa la compensazione di cui al presente articolo e le modalità di regolazione dei crediti fra i medesimi soggetti, anche mediante la riduzione dei trasferimenti operati dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti dell'amministrazione debitrice inadempiente.

Soglie per compensazioni fra debiti e crediti fiscali

All'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 45, le parole "700.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole "1 milione di euro. Il suddetto limite è elevato a 2 milioni, nel caso di società il cui bilancio sia soggetto a revisione da parte di un soggetto iscritto all'Albo Consob previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e detto soggetto rilasci apposito certificato attestante l'esistenza e la correttezza dei crediti

maturati verso l'erario e il Collegio Sindacale esprima parere favorevole a detta compensazione nella relazione al Bilancio ex art. 2429 c.c.; è elevato a 4 milioni qualora la società sia anche quotata in un mercato regolamentato”.

La misura innalza, a partire dal 2014, da 700 mila euro a 1 milione la soglia di compensazione fra debiti e crediti fiscali. Tale soglia viene ulteriormente elevata a 2 milioni nel caso di società con bilanci certificati e a 4 milioni nel caso di società quotate.

Modalità per compensazioni fra crediti commerciali e debiti fiscali

All'articolo 9 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, quali l'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e l'acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48,

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto, nonché a seguito di rideterminazione in autotutela della pretesa tributaria, anche se riguardante la restituzione di crediti d'imposta già rimborsati. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

La misura interviene con alcune modifiche sul testo attualmente in vigore, con la finalità di ampliare l'ambito di applicazione delle compensazioni a fattispecie più ampie di debiti tributari. In particolare, la norma viene resa operativa anche in caso di introduzione di nuovi istituti definatori o deflativi. Inoltre, si prevede espressamente l'applicabilità della stessa in caso di transazioni fiscali atipiche, assai diffuse sia in caso di accertamenti di maggiori imposte sia in caso di richieste di ripetizione di crediti d'imposta non spettanti e già rimborsati.

Art. 13

(**Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo e disciplina in materia di attestato di prestazione energetica**)

1. Nell'articolo 79 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “3 In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione con canone annuo superiore a Euro 60.000, ovvero a Euro 250.000 per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge”.
2. Al comma 3-bis dell'art. 6, del decreto legislativo 192/2005 sono soppresse le parole “agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”. Le parole “pena la nullità degli stessi contratti” sono sostituite con “pena le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 10 bis, del decreto legislativo 192/2005”.
3. All'art. 15 del decreto legislativo 192/2005 è aggiunto il seguente comma:
“10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita di cui all'art. 6, comma 3.bis il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di nuova locazione di cui all'art. 6, comma 3.bis il locatore è punito con la sanzione amministrativa pari a 250 euro.”

Relazione illustrativa

La disciplina sulle locazioni ad uso non abitativo risale per la gran parte alla originaria legge sull'equo canone (Legge 382/1978) e, nonostante alcuni interventi di riforma, continua a presentare rilevanti elementi di rigidità che non hanno pari nei principali paesi europei. L'evoluzione del sistema economico ha inoltre portato a constatare come le originarie esigenze di tutela, che vedevano aprioristicamente nel conduttore il "contraente debole",

risultano largamente superate. L'attuale disciplina vincolistica limita la libertà delle parti di regolare liberamente il rapporto, predeterminandolo in molti elementi essenziali (es. vincoli alla durata del rapporto, ipotesi inderogabili di recesso del conduttore, limitazioni alla possibilità di prevedere liberamente le modalità di revisione del canone, ipotesi inderogabili di prelazione, etc.). Tali rigidità rendono meno appetibili gli investimenti nel mercato italiano rispetto ai mercati esteri e costituiscono un freno allo sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili ad uso turistico.

L'intervento proposto mira a consentire alle parti, nell'ambito dei contratti di locazione di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a Euro 60.000 ovvero Euro 250.000 per gli alberghi), di disciplinare pattiziamente i termini e condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l'autonomia privata.

Costo della misura: nullo

Con riguardo ai **commi 2 e 3**, la previsione della nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito, o locazione di beni immobili cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica appare esorbitante rispetto agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE in materia, la quale prescrive la conoscibilità da parte dell'acquirente o conduttore di detto attestato, nulla disponendo in merito agli atti di disposizione a titolo gratuito. La previsione della conseguenza più grave, quale la nullità, sancita nel nostro ordinamento per le patologie più rilevanti dei negozi giuridici, non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva comunitaria sulla prestazione energetica in materia di edilizia. La disposizione citata è, peraltro, destinata a incidere negativamente in un settore fortemente in crisi quale quello immobiliare. Al contrario, gli obiettivi dettati dalla Direttiva 2010/31/UE possono efficacemente essere raggiunti prevedendo delle sanzioni amministrative sufficientemente deterrenti per il caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti di vendita o locazione di beni immobili. Nel caso, invece, di trasferimento a titolo gratuito risulta eccessivo l'onere di allegazione a carico del donante, circostanza confermata, peraltro, dal dettato comunitario che nulla dispone rispetto a tale fattispecie.

Con la modifica normativa proposta viene, quindi, soppressa la previsione della nullità di cui all'art. 6, comma 3.bis, del D. lgs. 192/2005 (come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013), introducendo, in sostituzione, un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti di vendita o locazione di beni immobili. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l'inserimento dell'apposita clausola di presa visione di cui al comma 3, art. 6, D. lgs. 192/2005

Art. 14

(Firpo – norma 6)

Art. 15

(Firpo – norma 7)

Art. 16

(Bonifiche – **coordinamento norma BEI**) *Testo provvisorio*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti e preservare le aree non contaminate.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;

- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità;

4. I soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato le misure di prevenzione necessarie per prevenire la diffusione dell'inquinamento.

5. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, esclude ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

6. E' fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della contaminazione nei confronti dei quali la pubblica amministrazione può agire

autonomamente per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

7. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico all'esito di distinte conferenze di servizi aventi ad oggetto, rispettivamente, l'intervento di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo. La Conferenza di Servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Conferenza di Servizi relativa all'intervento di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo è indetta dal Ministero dello sviluppo economico. Le Conferenze di Servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma e i soggetti interessati proponenti gli interventi e le opere oggetto dell'accordo medesimo. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
8. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 6 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti Tecnici Superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate anche a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui all'art.1 della presente norma.

Art. 17

(Fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese è istituito presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che ne provvede altresì alla gestione, un apposito «Fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese»
2. Il fondo è gestito in conformità agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese e può effettuare esclusivamente interventi temporanei e di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese produttive nei settori dei beni e servizi con elevato potenziale di crescita.
3. Gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese da parte del Fondo sono subordinati al contestuale intervento nel capitale da parte di operatori finanziari privati.
4. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nell'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di promuoverne la crescita e sostenerne le strategie di sviluppo e di investimento innovative.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche condizioni e modalità di attuazione degli interventi previsti dal Fondo di investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, nonché le modalità di coinvolgimento del capitale privato nell'operatività dello stesso.
6. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, cui si provvede, tramite utilizzo, per 20 milioni di euro, delle disponibilità esistenti della contabilità speciale n.1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e, quanto ai residui 10 milioni di euro, tramite utilizzo delle disponibilità di capitale proprio dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili nel periodo di programmazione 2014 – 2020.

Relazione illustrativa

La norma istituisce presso l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa un fondo per gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI.

Il funzionamento del Fondo è definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, sostiene la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese mediante operazioni di venture capital.

Particolare rilievo viene dato, nella selezione delle iniziative su cui il fondo può provvedere ad intervenire, alla presenza di un contestuale investimento da parte di operatori finanziari privati, considerando questa una condizione subordinata al suo funzionamento.

Gli interventi ammissibili sono esclusivamente di minoranza e, soprattutto, temporanei, atti cioè a sostenere strategie di crescita delle PMI.

L’operatività del Fondo completa la struttura esistente degli strumenti di ingegneria finanziaria sostenuti da finanza pubblica, rivolgendosi ad un target (le PMI) ad oggi non coperto da iniziative analoghe ma particolarmente rilevante per la crescita del sistema produttivo e può altresì integrarsi con analoghi strumenti finanziati con risorse private mediante la realizzazione di operazioni di finanza strutturata.

Art. 18

(Modifiche alla disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole “livelli occupazionali” inserire la seguente: “prioritariamente”; dopo le parole “industriali complesse” inserire le seguenti: “nonché di quelle”; le parole da “Non sono oggetto” a “competenza regionale” sono soppresse;
 - b) al comma 2 la parola “esclusivamente” è soppressa;
 - c) al comma 5 dopo le parole “è applicabile,” inserire “anche”
 - d) dopo il comma 8 viene inserito il seguente comma:
8 bis: “Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi con impatto significativo sulla politica industriale nazionale e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.”

Relazione illustrativa

La norma elimina il vincolo di applicazione introdotto dall' articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 del regime di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 consentendo in tal modo di utilizzare il regime in tutte le aree o distretti del paese interessate da fenomeni di crisi industriale con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. Le modalità di attuazione degli interventi e di individuazione delle situazioni in cui il regime di aiuto risulta applicabile sono definiti con apposito decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto di natura non regolamentare.

In considerazione della peculiare efficacia dimostrata dallo strumento negli anni precedenti, la necessità di riattivare il regime di aiuto anche al di fuori dei territori interessati a crisi industriali complesse di rilievo nazionale, a cui il regime resta prioritariamente destinato, deriva dalla numerosità delle situazioni di crisi oggi esistenti che pur determinando significativi effetti per la politica industriale italiana non rientrano nella definizione più stringente di crisi industriale complessa che, infine, dalla considerazione che in numerosi casi le opportunità di utile impiego dello strumento stesso non coincidono con la sussistenza delle condizioni necessarie a far rientrare svariati territori di crisi nell'ambito della normativa di cui al predetto articolo 27.

La rapida evoluzione dei fenomeni di crisi industriale prodottasi in conseguenza della stagnazione della domanda domestica ed internazionale, in particolar modo di quella derivante dall'area Euro, richiede l'impiego flessibile di strumenti di intervento quali quello in oggetto, pur mantenendo l'indispensabile selettività delle operazioni. La modifica normativa proposta, muovendosi in questa direzione, restituisce i necessari margini di operatività e di flessibilità che nell'esperienza attuativa della norma emendata sono risultati eccessivamente compressi.

COSTO PER LA FINANZA PUBBLICA: NULLO

Art. 19

(Nuove imprese a tasso zero)

Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese, in settori prioritari di politica economica nazionale con un'attenzione all'innovazione sociale, allo sviluppo competitivo di sistemi produttivi territoriali ad estensione geografica sovraregionale.
2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
 - a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità;
 - b) agevolare l'accesso al credito per le imprese possedute interamente o prevalentemente da giovani
 - c) promuovere la presenza delle imprese possedute interamente o prevalentemente da giovani nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
 - d) promuovere lo sviluppo imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

(Benefici)

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni, sino a max 75% della spesa ammissibile. L'intensità ed i massimali di aiuto sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria del de minimis.

Art. 4

(Garanzie)

I mutui a tasso agevolato possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese:

- a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
- b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento GBER
- c) costituite in forma societaria, ad esclusione delle società cooperative
- d) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, o da donne.

Art. 6

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative, che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:
 - a) produzione di beni nei settori dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

- b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Titolo, le attività rientranti nei settori:
- a) della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
 - c) carboniero

Art. 7

(Risorse finanziarie disponibili)

La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo è disposta a valere e nei limiti delle risorse derivanti dai rientri dei mutui ex D.Lgs 185/00, di cui al Fondo rotativo (Decreto del MEF del 30 novembre 2004), nonché da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria

- b) sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis;
- c) al comma 2 dell’articolo 23 dopo le parole “della programmazione economica” sono inserite le seguenti parole: “relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro della Coesione territoriale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto”
- d) l’articolo 24 comma 1 è sostituito dal seguente:
 - 1. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, nonché il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle

disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.

Relazione illustrativa

Il presente articolo innova le previsioni del decreto legislativo 185/2000 adeguandolo alle mutate condizioni di contesto che rendono necessario concentrarne la portata e focalizzarne gli obiettivi, riducendo il ricorso a nuove fonti finanziarie e semplificando le diverse misure agevolative.

A tal fine l'articolo dispone:

1. l'abrogazione del Titolo I Autoimprenditorialità – la misura, negli ultimi anni, ha avuto un'applicazione residuale, anche per requisiti di accesso non più coerenti con le attuali dinamiche imprenditoriali ;
2. l'introduzione di una nuova agevolazione a sostegno della creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola impresa), possedute da giovani o da donne, complementare alla strumentazione già avviata dalle Amministrazioni regionali, applicabile su tutto il territorio nazionale, in linea con le novità previste in ambito comunitario ed i nuovi indirizzi in tema di politiche di incentivazione per l'occupazione;
3. la conferma del Titolo II Autoimpiego e delle relative misure agevolative (Lavoro autonomo, microimpresa e franchising), essendo questo uno dei pochi interventi di politica pubblica in grado di mantenere dimensioni significative nel corso del tempo, coinvolgendo giovani (il 51% ha meno di 35 anni) e donne (il 44% dei proponenti è di sesso femminile), con un tasso di aggiuntività molto alto (62%).

Obiettivo del rinnovato Titolo I è quello di sostenere la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese, anzitutto in settori prioritari di politica economica nazionale, possedute da giovani o da donne, con una forte funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni, sino al massimo del 75% della spesa ammissibile. L'assenza del contributo a fondo perduto

definisce una maggiore selettività e sostenibilità dello strumento, nonché una forte qualificazione del target di riferimento dello stesso.

Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (regime de minimis)

Attraverso l'introduzione di questa norma si completa l'offerta di agevolazioni che oggi, per le iniziative di minori dimensioni, si ferma a 120.000 euro (Titolo II del decreto legislativo 185/2000) per poi passare, dimensionalmente, fino ad oltre 2,5 milioni euro, non cogliendo così tutta la fascia intermedia, crescente e rilevante, di nuove iniziative piccole ma non micro, che domandano, soprattutto in questa stagione di crisi, sostegno al loro start up che è reso particolarmente difficile dalle perduranti condizioni di razionamento del credito bancario che costituisce, di fatto, il solo canale di finanziamento.

La copertura finanziaria è costituita dalle risorse disponibili rinvenienti dai rientri dei mutui ex D.Lgs 185/00, che affluiscono sul Fondo rotativo disponibile presso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

COSTO PER LA FINANZA PUBBLICA: NULLO

Art. 20

(Conferenza di servizi telematica e norme per i procedimenti inerenti le attività economiche ed i relativi impianti produttivi)

1. Al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14-sexies

(Conferenza di servizi telematica)

1. La conferenza di servizi si svolge in modalità telematica nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Ogni amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi, esprime in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni riguardanti il procedimento attraverso la sua posta elettronica certificata.

3. L'amministrazione procedente indice la conferenza di servizi e pubblica in rete, sul proprio sito istituzionale, la domanda e la relativa documentazione. A tal fine sottopone a password l'accesso alle sole parti che comportano profili di tutela della privacy o di privativa industriale e contestualmente invia un messaggio alle amministrazioni partecipanti, comunicando i codici di accesso alle informazioni riservate, nonché a tutti i soggetti controinteressati e agli altri soggetti di cui al comma 4 individuati o facilmente individuabili. Della pubblicazione è data immediata notizia, con evidenza, nella propria home-page al fine di consentire l'accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

4. Alla conferenza di servizi possono partecipare senza diritto di voto, i proponenti il progetto, i controinteressati, i portatori di interessi pubblici o diffusi di cui all'articolo 22, le amministrazioni preposte alla gestione delle

eventuali misure pubbliche di agevolazione, nonché i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

5. Le amministrazioni partecipanti esaminano la documentazione e, entro 15 giorni dalla data di indizione, devono: a) rilasciare i pareri, nullaosta, atti di assenso comunque denominati, ovvero, b) formulare le proprie motivate osservazioni ostative o recanti prescrizioni, ovvero, c) chiedere integrazioni documentali o chiarimenti istruttori.

6. Gli atti e i documenti di cui al comma 5 sono pubblicati secondo le modalità del comma 3 e, decorso il termine di 15 giorni, l'amministrazione procedente: a) in caso di pronuncia favorevole della amministrazioni coinvolte, ed in assenza di osservazioni di altri soggetti interessati, rilascia il provvedimento richiesto; b) in caso di osservazioni o richieste di integrazioni o chiarimenti formula un'unica richiesta al soggetto proponente, che ha 15 giorni per adempiere e contro dedurre, in tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino compimento del predetto termine.

7. Decorso il termine di 15 ovvero di 30 giorni di cui ai precedenti commi entro i successivi 15 giorni, le amministrazioni competenti devono comunicare i pareri, nullaosta, atti di assenso comunque denominati ovvero le proprie conclusioni, determinazioni, pronunciandosi in ogni caso per quanto di competenza sulle osservazioni e richieste di modifiche pubblicate. Nei successivi 15 giorni l'amministrazione procedente si esprime motivatamente con un atto di assenso, di assenso con prescrizioni o di diniego.

8. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, che non esprimono definitivamente la propria volontà secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

9. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e, fermo restando quanto disposto dal comma 11, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione sulla compatibilità ambientale ed a tal fine il termine di cui al comma 5 resta sospeso per un massimo di sessanta giorni. Se la VIA non interviene nel termine predetto, l'amministrazione competente si esprime ai sensi del comma 7 nei trenta giorni successivi. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni.

10. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduti i termini di cui ai commi 7 e 9, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza. In caso di motivato dissenso da parte di un'amministrazione di cui all'articolo 14-quater si applica il medesimo articolo.

11. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

13. Per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo e per la realizzazione dell'impianto il soggetto interessato può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di un tutor da lui prescelto nell'ambito dell'elenco messo a disposizione in via telematica dall'amministrazione procedente e comprendente tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti o di una agenzia per le imprese di cui al DPR n. 160 del 2010, che dovrà seguire il soggetto proponente nel procedimento di ottenimento dell'autorizzazione e, fatti salvi i requisiti previsti dalle norme vigenti, rilasciare le certificazioni di collaudo in corso d'opera che sostituiscono ogni altra certificazione o collaudo consentendo in tal modo l'immediato avvio dell'attività.»

2. L'articolo 14, comma 5-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è così sostituito:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2014 l'amministrazione procedente può optare per la conferenza di servizi telematica secondo le previsioni dell'articolo 14-sexies. In tal caso la Conferenza è indetta al momento stesso della ricezione della domanda di ottenimento di due o più atti autorizzatori ovvero qualora ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta si renda necessaria la partecipazione di più amministrazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le conferenze dei servizi si svolgono obbligatoriamente in modalità telematica ai sensi dell'articolo 14-sexies. La violazione di tale obbligo determina automaticamente la responsabilità dirigenziale per eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dal predetto articolo».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi l'articolo 14, comma 2 e l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'elenco esaustivo e tassativo delle prescrizioni e degli adempimenti amministrativi vigenti a seguito dell'adozione, entro il termine del 31 dicembre 2014, dei regolamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, è approvato e pubblicato via internet, previa intesa o accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nessuna sanzione amministrativa può essere adottata per l'attuazione delle sperimentazioni previste dalle Convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che possono essere sottoscritte fino al 31 dicembre 2014 e concernere anche le connesse infrastrutture. A decorrere dal medesimo termine, nessuna sanzione amministrativa può essere adottata per il mancato rispetto di prescrizioni ed adempimenti diversi da quelli indicati ai sensi del comma 4.

6. Mediante le intese e gli accordi di cui al comma 4 sono individuate altresì le modalità per la pubblicazione via internet su un apposito portale nazionale dell'offerta di servizi reali e finanziari pubblici e privati alle imprese nel rispetto del principio di concorrenza nonché per l'instradamento telematico degli interessati allo sportello unico comunale per le attività produttive competente per territorio.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera e) della Costituzione e si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche che adeguano la propria organizzazione e le proprie procedure alle presenti disposizioni entro i termini dalle stesse previsti. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.

Relazione Illustrativa

Le critiche principali che da più parti vengono rivolte alla pubblica amministrazione per quanto riguarda l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi possono essere sintetizzati nei seguenti punti:


1. L'incertezza degli iter procedurali;
2. La lunghezza dei tempi di attuazione dei procedimenti;
3. L'assenza di trasparenza;
4. I costi elevati anche per la necessità di effettuare continue trasferte per la concertazione dei provvedimenti.

La norma proposta intende ridurre queste pesanti criticità introducendo:

- Al **comma 1**, le modalità di svolgimento della Conferenza di servizi telematica che consentono:
 - a) di giungere ad un procedimento uniforme e standardizzato che garantisca la necessaria certezza giuridica degli operatori;
 - b) di elevare la trasparenza dei processi e la partecipazione di tutti gli interessati;
 - c) di velocizzare le procedure dell'intervento di attuazione;
 - d) di abbattere radicalmente tutti i costi operativi sia delle imprese che delle amministrazioni (che in tal modo potranno esplicare le proprie attività di amministrazione attiva e di controllo sul territorio.);
 - e) di disporre di una interattività continua tra PP.AA., cittadini e imprese che possa anche ridurre l'attuale contenzioso;
 - f) di elevare la qualità e la rapidità dei processi decisionali garantendo al tempo stesso la massima partecipazione;
 - g) di consentire all'impresa di avvalersi delle sinergie disponibili quali agenzie per le imprese o altri "tutor" sia nella fase istruttoria, sia nella successiva fase di realizzazione del progetto, e di semplificare e rendere immediatamente operative le attività di collaudo, consentendo l'immediata operatività degli impianti.

- Al **comma 2**, l'obbligo della Conferenza di servizi telematica a partire dal 1° gennaio 2014; la violazione di tale obbligo determina automaticamente la responsabilità dirigenziale per eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione. E' previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, nel quale l'amministrazione procedente può optare per la conferenza di servizi telematica.
- Al **comma 3**, l'abrogazione, a partire dalla data di entrata in vigore della obbligatorietà della conferenza telematica, delle norme della legge n. 241 del 1990 che potrebbero porre problemi in relazione alla snellezza e alla rapidità della nuova conferenza.
- Al **comma 4**, l'approvazione e pubblicazione via internet, previa intesa o accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, dell'elenco esaustivo e tassativo delle prescrizioni e degli adempimenti amministrativi che sono ancora vigenti a seguito dell'adozione, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2014, dei regolamenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 (legge n. 27 del 2012) e dall'art. 12 del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012).
- Al **comma 5**, al fine di garantire la necessaria certezza giuridica e la tutela degli operatori la previsione, richiamandosi anche al decreto legislativo n. 33 del 2013, che a decorrere dal 31 dicembre 2014 nessuna sanzione amministrativa potrà essere adottata per il mancato rispetto di prescrizioni ed adempimenti diversi da quelli indicati ai sensi del comma 4.
- Al **comma 6**, la previsione che con le intese e gli accordi di cui al comma 4 sono individuate altresì le modalità per la pubblicazione via internet su un apposito portale nazionale dell'offerta di servizi reali e finanziari pubblici e privati alle imprese nel rispetto del principio di concorrenza nonché per l'instradamento telematico degli interessati allo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
- Al **comma 7**, la previsione che le disposizioni della norma attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed e) della Costituzione e si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, obbligate ad adeguare la propria organizzazione e le proprie procedure alle disposizioni della norma entro i termini previsti. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno, infine, la propria legislazione al presente decreto secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.



Art. 21

(Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l'attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore)

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, i numeri 2) e 3) sono così sostituiti:

“2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o un diploma di laurea”.

2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 204 del 1985 sono sostituiti dai seguenti:

“Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 della presente legge, fatti salvi gli obblighi di tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento delle attività secondo criteri di lealtà e buona fede, è incompatibile esclusivamente con attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, che risultino in concorrenza o comunque in conflitto di interessi con il preponente stesso. Ai fini della verifica di tale incompatibilità l'impresa è tenuta ad informare il preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, degli eventuali rapporti di lavoro subordinato in essere, nonché successivamente, di quelli instaurati nella vigenza del contratto stesso. Il contratto di agenzia prevede, in questo caso, un'apposita disciplina del recesso, con contestuale comunicazione al REA della situazione di incompatibilità che lo ha determinato.

Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 è ugualmente incompatibile con lo svolgimento delle attività di mediazione nel caso in cui l'attività di agente e rappresentante di commercio si espliciti in settori o per prodotti o servizi coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCIA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini

dell'annotazione nel REA, l'eventuale svolgimento di attività di mediazione in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività si esplicino in settori o per prodotti o servizi coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine all'atto di presentazione della SCIA l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989 sono introdotti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater:

“3-bis. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento l'impresa comunica alla Camera la cessazione dell'attività, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di mediazione ai sensi del comma precedente.

3 ter. In ogni caso l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

3 quater. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3 ter è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettere. a) e c), e 19, comma 2, del d.m. 452/1990”

5. L'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 478 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con le attività svolte, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, o con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, qualora le stesse attività abbiano per oggetto le navi, i prodotti e servizi ad esse destinati o il trasporto marittimo di cose, in ambiti diversi dalla mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCIA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di

legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo.

2. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa comunica alla Camera la cessazione dell'attività di mediazione marittima, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del o dei soggetti in posizione di incompatibilità, la sostituzione del o dei rappresentanti legali, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di cui alla presente legge ai sensi del comma precedente.

3. In ogni caso l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

4. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 lett. c) e, in casi gravi o ripetuti, ai sensi dell'articolo 18 lett. d) della presente legge.

5. Le incompatibilità di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mediatori marittimi iscritti alla sezione speciale del ruolo di cui all'art. 6 della presente legge”.

6. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 900 ore, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico della durata di 300 ore ovvero da un periodo di inserimento della durata di sei mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di diciotto mesi presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica della durata di 300 ore; il periodo di inserimento è ridotto a sei mesi, da effettuare nell'arco di cinque anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e successive modifiche, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria”.

7. All'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 3 maggio 1985 n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), all'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, (Modifiche ed integrazioni alla l. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), all'articolo 20, comma 2, n. 4, della legge 12 marzo 1968 n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo), all'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 1941, n. 1442 (istituzione di

elenchi autorizzati degli spedizionieri), dopo la parola “riabilitazione” sono aggiunte le seguenti parole: “o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo”.

8. All’articolo rubricato “Semplificazione dei requisiti e delle incompatibilità per l’attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore” dopo il comma 7 si aggiunge il comma:

“8. L’attività di acconciatore è consentita, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, e articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell’attività di acconciatore, anche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito alla medesima attività, secondo le disposizioni della legge 17 agosto 2005, n. 174 e delle leggi e regolamenti regionali, purchè nel medesimo locale operi stabilmente un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174. L’inizio dell’attività esercitata mediante affitto di poltrona è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. “

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata ad introdurre semplificazioni immediatamente operative relativamente alla disciplina di alcune attività ausiliarie del commercio ed all’attività di acconciatore.

Il comma 1, in riferimento all’attività di agente e rappresentante di commercio, apporta modifiche al primo comma dell’articolo 5 della legge n. 204 del 1985, volte in primo luogo ad estendere i requisiti professionali attualmente previsti dal punto 2) e 3) del comma 2 del medesimo articolo 5 in alternativa al punto 1) riguardante il corso professionale.

- In particolare, con riferimento al punto 2) si propone di estendere da cinque a dieci anni il periodo entro il quale può collocarsi l’esperienza almeno biennale di viaggiatore piazzista o con mansioni qualificate nel settore delle vendite. Lo scopo della proposta è quello di ritenere

comunque valutabili ai fini del conseguimento del requisito abilitante, gli ultimi dieci anni, garantendo in questo modo maggiori possibilità di reinserimento professionale a soggetti che, anche in conseguenza delle difficili condizioni economiche degli ultimi anni, abbiano subito interruzioni al proprio percorso professionale. La norma inoltre tiene conto del fatto che il D.Lgs. 206/2007, attuativo della direttiva “professioni”, negli articoli che consentono ai fini dell’accesso ad un’attività regolamentata, il riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale maturata all’estero (art. 27 e seguenti) prevede che l’orizzonte temporale di riferimento entro il quale tale esperienza professionale può essere svolta sia appunto di dieci anni. In definitiva, pertanto, si ritiene che l’estensione da cinque a dieci anni del periodo di riferimento eviti, di operare “discriminazioni” nei confronti dei cittadini italiani che hanno maturato in Italia un’esperienza professionale attinente alla professione di agente di commercio, rispetto ai soggetti provenienti da Paesi esteri.

- Con riferimento al punto 3), invece, la modifica è volta a considerare abilitante non solo il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ma qualunque diploma di laurea. Ciò sulla base del presupposto che un soggetto in possesso di un diploma di laurea è in possesso di un livello culturale sufficientemente elevato per acquisire anche autonomamente le conoscenze necessarie ai fini della promozione o conclusione di contratti (solo nel caso di titolo di studio di livello inferiore si ritiene opportuno mantenere la previsione di specifica attinenza dello stesso al settore di attività di riferimento). Si evidenzia che ai fini dell’esercizio in proprio dell’attività commerciale generica e della conclusione dei relativi contratti, non sono previsti specifici requisiti professionali. Si ritiene che la modifica così proposta possa facilitare l’accesso all’attività di agente di commercio ad un numero più elevato di operatori economici.

Le modifiche proposte con il comma 2 riguardano l’incompatibilità attualmente prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio dai commi terzo e quarto dell’art. 5 della legge n. 204 del 1985. Nel primo caso (situazioni di lavoro dipendente) sono volte a limitarla ai casi in cui la posizione di lavoratore subordinato possa pregiudicare la tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento del contratto di agenzia secondo criteri di lealtà e buona fede causata dalla presenza di conflitti tra l’attività del preponente e quella del datore di lavoro dell’agente. Si ritiene sufficiente in

questo caso assicurare al preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, la conoscibilità della posizione dell'agente e il soggetto con cui quest'ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente, nonché le modifiche allo stato iniziale che intervengano nel corso del rapporto di agenzia. Nel secondo caso (incompatibilità nei confronti dello svolgimento di attività di mediazione), la preclusione di cui al comma 4 viene mantenuta soltanto nelle ipotesi di esercizio contestuale delle attività in settori coincidenti, contigui o affini.

La modifica che si propone con i commi 3 e 4 è volta ad attenuare il generale regime di incompatibilità attualmente previsto dalla normativa in materia di mediazione d'affari, sia nei confronti di qualunque attività svolta in qualità di dipendente, di libero professionista o imprenditore, con unica eccezione delle attività di mediazione.

Si ritiene che il divieto, attualmente esistente in termini assoluti e "a priori" possa più ragionevolmente essere limitato ai casi in cui il soggetto che svolge attività di mediazione (in qualità di titolare o rappresentante legale, di preposto all'impresa di mediazione, o comunque di "mediatore" per conto e nell'ambito dell'impresa di mediazione) operi contestualmente in settori oggettivamente coincidenti, affini continui o attinenti in veste diversa da quella di mediatore, con oggettiva possibilità di venire meno alla posizione di terzietà che invece è caratteristica principale della posizione di mediatore. Più in generale, al fine di rendere conoscibile ai potenziali conferenti mandato, le varie situazioni personali dei soggetti implicati, si ritiene utile prevedere, attraverso annotazione nel REA, ogni situazione potenzialmente rilevante. Infine si prevede un generale obbligo di astensione da parte dell'impresa a fronte di specifiche situazioni, evidentemente non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall'assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

Con la modifica proposta al comma 5 si intende restringere i casi di incompatibilità unicamente alle situazioni in cui i soggetti interessati che svolgono attività di mediatore marittimo svolgano contestualmente attività (sotto forma di lavoro dipendente, attività professionali o imprenditoriali) nello stesso settore di riferimento (quindi attività relative alle navi, ai prodotti e servizi ad esse destinati, al trasporto marittimo di cose) in veste diversa da quella di mediatore, al fine di garantire che chi opera in qualità di mediatore marittimo non venga meno alla propria posizione di terzietà, sulla base del presupposto che un eventuale conflitto di interessi potrebbe realizzarsi solo

nel caso in cui i due ambiti venissero a coincidere. La modifica normativa prevede comunque che l'impresa comunichi alla CCIAA, al fine dell'aggiornamento del Rea, eventuali situazioni da rendere conoscibili, oltre ad un generale obbligo di astensione a fronte di specifiche situazioni, non prevedibili in astratto, in cui concretamente si verifichi una situazione di conflitto di interesse anche a prescindere dall'assenza delle situazioni di normale incompatibilità.

La modifica proposta con il comma 6 relativamente ai requisiti professionali dell'attività di acconciatore mira ad abbreviare la durata dei periodi di formazione e di eventuale inserimento lavorativo avente natura complementare previsti ai fini dell'accesso all'esame tecnico pratico abilitante, nonché ad estendere il periodo massimo entro il quale l'inserimento lavorativo complementare deve essere svolto al fine di poter essere ritenuto utile ai fini dell'esame.

Con il comma 1 si interviene sulla norma nazionale che specifica la durata di tali percorsi preliminari all'esame, sostanzialmente dimezzandoli, anche al fine di evitare eccessive differenziazioni con quanto avviene in molti Stati membri dell'Unione Europea e assimilati (Regno Unito, Romania, Svizzera), nei quali l'accesso all'attività è libero. La durata dei percorsi di formazione e di inserimento professionale previsti dalla normativa vigente appare infatti non proporzionata al conseguimento delle competenze professionali minime necessarie a garanzia dell'utente, ferma restando la possibilità per i professionisti interessati di perfezionare ulteriormente le proprie capacità attraverso percorsi di formazione successivi, in forma volontaria e/o privata.

La modifica che si propone infine con il comma 7 intende riallineare le disposizioni riguardanti i requisiti di onorabilità all'accesso ed esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere alla disciplina in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come recentemente modificata dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in considerazione dell'esistenza tra le attività commerciali e quelle dei cd. ausiliari del commercio di profonde affinità e uniformità che, qualora non considerate potrebbero determinare ingiustificate disparità di trattamento.

In particolare, la legge in materia di requisiti di onorabilità per gli esercenti le attività commerciali prevede che in caso di cd. “reati interdittivi”, anche in assenza di un provvedimento di riabilitazione l’accesso e l’esercizio dell’attività siano possibili per effetto del trascorrere di un periodo di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o da quello in cui sia passata in giudicato la sentenza di estinzione. Tale previsione ad oggi non opera per gli esercenti le attività di cui in premessa, per i quali le normative vigenti continuano a prevedere quale condizione ostativa all’esercizio delle attività la condanna definitiva per talune categorie di reati, salva la sola ipotesi che sia intervenuta la riabilitazione, ed in favore dei quali non appare quindi possibile l’applicazione della previsione più favorevole dell’art. 71 comma 3 del D.L.vo n. 59/2010.

La modifica proposta al comma 8 viene incontro alle esigenze delle microimprese operanti nel settore dell’acconciatura, che nel complesso frangente economico attuale, pur disponendo del *know – how* e di ampia professionalità, non sono in grado di sostenere spese relative alla locazione di immobili ad uso commerciale.

Con il comma in parola si consente quindi, in una logica di economia di scala e quindi di reciproci vantaggi, ad un microimprenditore nell’ambito dell’acconciatura, di affittare presso un “salone” già esistente ed in regola con le disposizioni igieniche recate dalla norma nazionale e dalle norme e regolamenti regionali (giusta il rimando del comma 3 dell’art. 3 della legge 174 del 2005), la poltrona presso la quale si esercita l’attività di acconciatura.

Ulteriore elemento richiesto, proprio nella finalità dei reciproci vantaggi e quindi delle sinergie tra microimprese del settore, è che presso il “salone” deve stabilmente operare un soggetto abilitato allo svolgimento dell’attività di acconciatura, questo al fine di evitare letture elusive della norma consentendo ad esempio, che presso un salone gestito da imprese di medio grandi dimensioni operino una pluralità di soggetti con la formula dell’affitto di poltrona. Il requisito della stabilità garantisce proprio la sinergia tra microimprenditori.

Art. 22

(Semplificazioni in materia di manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale mediante vendite abbinate)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla disciplina vigente in materia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese, la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si applica limitatamente a quanto previsto dalla lettera b); a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza contestuale;

b) per le manifestazioni radiotelevisive di cui alla lettera a), il soggetto promotore predispose un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti; il regolamento contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione; il regolamento è accessibile a tutti gli interessati e allo stesso è fatto riferimento negli inviti al pubblico a partecipare alla manifestazione;

c) fatti salvi gli sconti di prezzo già esclusi dall'ambito delle operazioni a premio, l'esclusione della possibilità di utilizzo del denaro quale premio delle manifestazioni a premio, finalizzata a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie, si applica anche alla moneta elettronica, ma non si applica agli sconti di prezzo anche cumulati, differiti e aleatori, ai buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell'ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all'acquisto e, comunque, ai premi in denaro di importo pari o inferiore all'importo del prezzo dei beni o servizi al cui acquisto è condizionata la partecipazione alla manifestazione;

d) le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal centottesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o) del comma 1 si applicano, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia. ”.

4. Le somme relative alle cauzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.

5. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate appropriate di informazione ai consumatori.

Relazione illustrativa

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano le manifestazioni a premio e le promozioni commerciali mediante vendite abbinate.

I primi quattro commi permettono di chiarire, semplificare e parzialmente liberalizzare la disciplina delle manifestazioni e dei giochi a premio.

Al tempo stesso sono precisati i limiti relativi all'organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che tali limiti non costituiscono ingiustificati ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati ad evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.

Concorsi ed operazioni a premio sono infatti un'importante occasione di promozione commerciale di prodotti e servizi e, in quanto tale, uno strumento di concorrenza tra imprese, che non può essere totalmente liberalizzato per l'esigenza, da un lato, di evitare che attraverso un irregolare utilizzo si verificano forme di elusione della riserva statale su lotto e lotterie (assieme a cui tradizionalmente le manifestazioni a premio erano regolate), e dall'altro, che possano verificarsi iniziative o comportamenti ingannevoli verso i consumatori. Ciò non di meno la regolamentazione imposta (comunicazione preventiva, limitazioni ai premi concedibili, deposito del regolamento e deposito di cauzione o presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi, sanzioni in caso di irregolarità) deve essere strettamente limitata ai casi ed alle modalità giustificati da tali primarie esigenze ed occorre al riguardo un intervento che riaffermi e consolidi tale principio a fronte di interventi frammentari ed interpretativi anche recenti in parziale contrasto con tale esigenza. Si tenga conto che nel frattempo le promozioni commerciali sono state completamente liberalizzate.

La materia è da tempo parzialmente delegificata e in gran parte regolata dal Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, ma la circostanza che tale regolamento governativo sia stato in talune occasioni direttamente novellato o implicitamente modificato con norma primaria (si veda al riguardo, l'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e il comma 1, lettera o), dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), rende probabilmente necessario e comunque opportuno intervenire ancora una volta con norma primaria, anche per confermare e riaffermare per il futuro la delega regolamentare e la relativa delegificazione del settore ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come espressamente è qui previsto.

In particolare, con la lettera a) del comma 1, si conferma che la relativa disciplina non si applica alle manifestazioni radiotelevisive nelle quali è prevista l'assegnazione di premi a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese. Si conferma, altresì, che per le emittenti radiofoniche, estendendo peraltro tale deroga alle emittenti televisive, si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori (e i telespettatori) che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza. La norma tende in tal modo anche a superare recenti contrasti interpretativi sorti in sede di giurisdizione amministrativa, tenendo conto che nel settore radiotelevisivo prevalgono in questi casi le esigenze dello spettacolo rispetto a quelle promozionali, mentre la trasparenza nei confronti dei consumatori può essere garantita a partire proprio dal carattere pubblico delle trasmissioni in cui tale partecipazione, diretta, telefonica o a seguito di preselezioni, assume rilievo.

Con la lettera b) del medesimo comma, anche nell'intento di cogliere in modo più adeguato lo spirito delle posizioni giurisprudenziali tese invece ad affermare anche in tali casi l'applicazione della disciplina delle manifestazioni a premio, al fine di rafforzare la salvaguardia delle esigenze di tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni radiotelevisive escluse dagli altri aspetti della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, si stabilisce che per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'operatore interessato un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, ed a disciplinare l'eventuale preselezione dei partecipanti. Il

predetto regolamento, conterrà l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi. Il regolamento, altresì, sarà autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e, per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, sarà messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione..

Con la lettera c) sono sostanzialmente abrogate le limitazioni all'utilizzo di premi in denaro, ivi comprese quelle attuate mediante utilizzo di moneta elettronica, che non siano finalizzate a contrastare l'elusione della riserva su lotto e lotterie e che non siano comunque riferite a premi di importo superiore all'importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione al gioco. Resta ferma in ogni caso l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina delle manifestazioni a premio degli sconti immediati applicati con operazioni a premio. La finalità del divieto dei premi in denaro è infatti essenzialmente giustificata dall'esigenza di non trasformare le manifestazioni a premio in forme improprie di lotterie, ma tale esigenza sicuramente non sussiste, non determinandosi l'ipotesi di vincite in denaro di importo superiore al costo di quello che potrebbe essere altrimenti equiparato ad un improprio biglietto di lotteria, relativamente agli sconti di prezzo anche differiti o aleatori ed ai premi di importo pari o inferiore all'importo dei prodotti acquistati per partecipare a tale forma di promozione..

Con la lettera d), sono sostanzialmente abrogate le limitazioni alle fasi di gioco all'estero che non siano finalizzate a contrastare l'elusione della riserva su lotto e lotterie o a garantire la tutela dei consumatori relativamente alla regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi. Anche in questo caso, inutili interpretazioni restrittive di tale disposizione, finiscono solo per limitare senza alcun motivo la partecipazione alle manifestazioni mediante l'utilizzo di strumenti promozionali, quali internet, i cui server sono spesso ubicati all'estero. Resta fermo, naturalmente, che, a garanzia dei consumatori e della possibilità ed efficacia dei connessi controlli, devono svolgersi sul territorio nazionale tutte le fasi di gioco destinate all'aggiudicazione dei premi. Con il comma 2, per consentire alle imprese radiotelevisive interessate di adeguarsi alla nuova disciplina è previsto un differimento di 180 giorni per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1.

Con il comma 3, è aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno

2009, n. 77, un ulteriore comma che precisa che le nuove sanzioni previste dalla lettera o) del comma 1, si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Tali nuove sanzioni, di importo significativamente elevato, con un minimo di 50.000 euro, e non più proporzionale al valore dei premi oggetto della manifestazione, sono infatti certamente adeguate per sanzionare comportamenti che ledono interessi in ogni caso rilevanti sul piano ordinamentale e finanziario come quello volto a contrastare l'elusione della riserva statale per le lotterie, ma risultano assolutamente sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali di rilievo economico talora del tutto marginale, che erano già adeguatamente e più efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, di cui si propone la conferma, che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti..

Con il comma 4, si dispone che le somme acquisite o versate in conto entrata per cauzioni incamerate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per corrispondere, nei limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse. L'assenza di tale previsione, infatti, non ha finora consentito di tradurre l'eventuale incameramento della cauzione in caso di violazioni, pur essendo la cauzione prevista a garanzia dell'interesse dei consumatori al ricevimento dei premi, in conseguenti iniziative a favore dei consumatori stessi e, in particolare, ove possibile, a favore dei consumatori danneggiati.

Con la disposizione contenuta nel comma 5 del presente articolo si procede alla semplificazione e parziale liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale con riferimento al caso delle cosiddette vendite abbinate che, prive di specifica regolazione, sono ritenute pienamente legittime solo in occasione delle festività tradizionali, con il rischio che negli altri casi siano rese impossibili da erronee applicazioni delle disposizioni in materia di manifestazioni a premio o da rigide e improprie applicazioni delle vigenti disposizioni sul peso netto, prezzi e indicazioni degli sconti. Tali vendite invece, se praticate garantendo ai consumatori una adeguata informazione semplificata, possono essere un'utile opportunità per i consumatori stessi ed un interessante strumento concorrenziale.

In particolare, si prevede che le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse anche al di fuori delle occasioni tradizionali, a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti, ove prescritto. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono individuate modalità semplificate di informazione ai consumatori.

Art. 23

(Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2. dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori, in edifici esistenti, non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, è realizzato mediante semplice comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata di specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
3. Resta ferma la necessità di preventiva deroga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, nei termini previsti dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, quando l'accordo di cui al comma 1 è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi eccezionali di impossibilità per motivi di carattere geologico.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare è stabilita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo la documentazione da presentare all'organismo notificato ai fini della certificazione di cui al comma 1 ovvero al Ministero dello sviluppo economico ai fini della deroga di cui al comma 3. La semplificazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di cui al presente comma sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Relazione illustrativa

La disposizione che si propone è finalizzata a semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

La necessità di preventiva deroga espressa rilasciata dai competenti uffici del Ministero viene conseguentemente limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione, mentre nella generalità dei casi in cui tale deroga sia riferita alle particolari condizioni di edifici esistenti è prevista una semplice comunicazione al Ministero corredata di idonea certificazione di un organismo di certificazione accreditato e notificato in base alla normativa vigente per l'installazione degli ascensori. Il ricorso a tale organismo di certificazione non risulta un particolare aggravio per il soggetto richiedente la deroga, in quanto tale ricorso è comunque necessario ai fini dell'installazione dell'ascensore, e risulta più che compensato dal risparmio di tempo e di oneri amministrativi connessi al superamento della necessità dell'ottenimento di un provvedimento espresso di deroga.

Per l'amministrazione la semplificazione in questione consente di liberare risorse umane comunque quantitativamente carenti da un'attività di gestione che può essere adeguatamente semplificata senza conseguenze negative attraverso il ricorso alla sussidiarietà e all'attività privatistica degli organismi di certificazione, e di destinare tale risorse ad una più adeguata gestione delle certamente più rilevanti attività di sorveglianza del mercato non delegabili.

Art. 24

(Certificati in lingua inglese, pulizia del registro delle imprese, certificazione per l'estero **e soppressione del Consorzio Infomercati**)

- 1.** Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero sono esenti dall'imposta di bollo.
- 2.** Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, che non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, e che, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, non hanno presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che, infine, non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
- 3.** Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IVA della società e la

manca di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.

4. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

5. All'articolo 2, comma 2, lett. l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «*di origine delle merci*» sono aggiunte le seguenti: «*e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese*». Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio .

6. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

7. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

8. Le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

Con il comma 1 del presente articolo si propone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'installazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere in lingua inglese e fornite attraverso la piattaforma World pass.

Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell'ambito delle operazioni con l'estero (sia ai fini dell'export, che per l'installazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) ed i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni detenute dal Registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

In merito, le Camere di commercio sono sin d'ora in grado di attivare uno specifico servizio che, tramite il portale web World Pass (www.worldpass.camcom.it: la piattaforma di comunicazione semplificata per l'accesso delle imprese alle informazioni e ai documenti necessari all'esportazione) consenta alle imprese accreditate di avere accesso al rilascio di certificazione in lingua inglese per i propri usi commerciali con l'estero, affinché i servizi del Sistema possano rappresentare per le imprese sempre più la sintesi delle esigenze documentali necessarie ad affrontare il rapporto col cliente e con le istituzioni estere, fatte salve le autorizzazioni e le procedure di diretta competenza di altre istituzioni (autorizzazioni ministeriali, procedure doganali).

Con i commi 2, 3 e 4 si propone di assicurare un aggiornamento del registro delle imprese ed una più corretta rappresentazione della realtà economica del Paese affiancando ulteriori norme a quelle già esistenti finalizzate alla "pulizia" del registro delle imprese. L'obiettivo è quello di fare pulizia nel Registro imprese, inquinato da una folta schiera di società non più attive, eliminando, inoltre, una parte degli oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri.

La proposta prevede che le società di capitali che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro, né, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, hanno presentato la dichiarazione per integrare le risultanze del Registro imprese a quelle del libro soci, sono

sciolte senza nomina del liquidatore, con provvedimento del conservatore del registro delle imprese. Lo stesso conservatore dovrebbe comunicare il provvedimento di cancellazione agli amministratori della società che avrebbero sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Il conservatore, dunque, dopo aver verificato la cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve eliminare l'impresa dal Registro.

Si tratta di una semplificazione che si affianca alle altre norme per la pulizia del Registro imprese, avviata con il DPR 247/2004 (per le imprese individuali e le società di persone), con l'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice civile (per le società di capitali in fase di liquidazione) e con l'articolo 10 della legge 99/2009 (per le cooperative) e, infine, con la procedura introdotta dalla manovra d'estate per la cancellazione delle partite Iva non più attive da tre anni.

La completa realizzazione di tali iniziative consentirebbe inoltre alle pubbliche amministrazioni di evitare di chiedere adempimenti amministrativi a soggetti non più operativi da molto tempo, potendo disporre di archivi aggiornati.

Con riferimento al comma 5 si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come "garanzia indiretta" in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Ai commi 6, 7 e 8, la soppressione del Consorzio Infomercati e del relativo obbligo di adesione per i mercati agroalimentari all'ingrosso costituisce una

evidente semplificazione degli adempimenti per i mercati stessi e, al tempo stesso una razionalizzazione dell'organizzazione delle relative funzioni pubbliche.

Il Consorzio obbligatorio INFOMERCATI, previsto dall'art. 2 del d.l. 17 giugno 1996, n. 321, è stato a suo tempo costituito per realizzare e gestire il sistema informatico e telematico dei Mercati agro-alimentari all'ingrosso (MAA) sull'intero territorio nazionale, al pari di analoghi organismi pubblici statali esistenti nei paesi europei competitori dell'Italia, in particolare Francia (Service des Nouvelles des Marchés) e Spagna (Empresa Nacional MERCASA).

INFOMERCATI, che è vigilato dal Ministero dello sviluppo economico era strutturato come compagine consortile costituita da 31 Mercati e da 2 Associazioni di settore e negli ultimi anni è stato a lungo commissariato.

Nel corso degli anni, INFOMERCATI, pur nell'ambito di una prudente gestione, ha infatti consolidato una situazione finanziaria di progressivo aumento dell'indebitamento per il mancato apporto da parte dei Consorziati di risorse finanziarie necessarie a far fronte alla quota parte di investimenti non finanziati a suo tempo dall'intervento statale iniziale e per il mancato completamento della compagine consortile, a causa della mancata previsione di sanzioni verso i MAA di rilevanza regionale che, pur obbligati a partecipare al Consorzio dalla norma istitutiva e dallo statuto, non vi hanno tuttavia aderito anche per i dubbi sorti circa la loro individuazione.

Tale situazione ha ora trovato una parziale e transitoria soluzione attraverso una modifica dello statuto di Infomercati che ha consentito di far partecipare alla compagine consortile (con attribuzione contrattuale della gestione della relativa attività) la società di gestione della Borsa merci telematica italiana (società consortile per azioni, anch'essa costituita sulla base di specifica previsione normativa, e interamente costituita da organismi di diritto pubblico riferibili al sistema delle Camere di commercio). In tal modo si è resa possibile l'ordinata prosecuzione delle attività consortili, il drastico contenimento dei costi, la ristrutturazione del debito ed il pareggio di bilancio che ha consentito di non prevedere più contribuzioni a carico dei consorziati già a decorrere dal bilancio 2012.

Per una definitiva soluzione del problema, tuttavia - considerato che il Consorzio in questione, istituito per legge può essere soppresso solo con apposita nuova disposizione legislativa e tenuto conto che a tale definitiva soppressione del consorzio alcuni dei consorziati hanno subordinato il pagamento a favore dello stesso dei loro rilevanti debiti per quote consortili pregresse -, con l'unita disposizione si propone di disporre tale soppressione e

di trasferire definitivamente le funzioni del Consorzio alla citata società di gestione della Borsa merci telematica italiana.

In tal modo, tenendo conto della circostanza che, a livello nazionale, la funzione di rilevazione e utilizzo dei prezzi all'ingrosso effettuata dai MAA costituisce elemento di certezza non rinunciabile, si potrà salvaguardare la funzione pubblica di centralizzazione ed informatizzazione della rilevazione dei prezzi che era stata attribuita a Infomercati, mantenendo i relativi obblighi di comunicazione e rilevazione in capo ai MAA, ma senza mantenere inutilmente in vita un organismo (Infomercati) che non appare più necessario; sul piano operativo infatti Borsa merci telematica italiana potrà autofinanziare lo svolgimento di tali funzioni attraverso l'utilizzo delle informazioni raccolte e la loro elaborazione in forma sinergica con le attività collegate alla gestione della piattaforma telematica delle borse merci ed ai servizi in materia di prezzi già forniti da tale società alle Camere di commercio.

Alla predetta società di gestione vengono, pertanto, trasferiti i rapporti attivi e passivi in essere necessari allo svolgimento di tali funzioni.

E' inoltre previsto che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, vengano definiti i termini e le modalità della liquidazione del soppresso Consorzio INFOMERCATI ed adottate le eventuali ulteriori disposizioni attuative di dettaglio.

La disposizione proposta non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato. Essa evita piuttosto che possa determinarsi una situazione di recrudescenza e di irreversibilità della situazione di crisi finanziaria del Consorzio, con il conseguente rischio di trasferimento indiretto dell'indebitamento consortile a carico del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

Art. 25

(Misure per il sostegno della cooperazione)

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) all'articolo 9, dopo le parole “*Ai finanziamenti del Foncooper*” sono aggiunte le seguenti parole “*e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5*”;
- b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole “*per la realizzazione di progetti di impresa.*” sono aggiunte le seguenti parole “*In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.*”.

Relazione illustrativa

Le società finanziarie *ex* legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge “Marcora”) sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.

Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (nel seguito, società finanziarie) svolgono una rilevante funzione, finanziando operazioni di *start-up*, sviluppo, consolidamento e riposizionamento di imprese costituite in forma cooperativa, assicurando, dunque, lo sviluppo economico di tali imprese e la creazione di nuova occupazione.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'articolo 9 della medesima legge stabilisce che “*Ai*

finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.”

L'articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti “finanziamenti speciali”, stabilendo che “*Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.*”

Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l'accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera *a)* della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall'altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper), alla stregua di quanto peraltro già disposto all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49/85 in ordine all'esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.

La previsione di cui alla lettera *b)* della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del diritto societario (2003), circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, *ante* Riforma del 2003, erano denominate “piccole cooperative” e che, nella formulazione dell'articolo 2522, comma 2, del codice civile *post* Riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell'articolo 2522 c.c., dopo aver disposto, in linea generale, che “*per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove*”, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Sebbene tale requisito (almeno 3 soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l'intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di “socio persona fisica.

Va segnalato che, prima della citata Riforma del 2003, il legislatore è intervenuto con l'articolo 2, comma 216, della legge n. 662/96, per introdurre

una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.

Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del 1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.

Relazione tecnica

1) Premessa

Le società finanziarie *ex* legge 27 febbraio 1985, n. 49 (nota come legge “Marcora”) sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative.

Tali società finanziarie introdotte dalla legge Marcora (nel seguito, società finanziarie) svolgono una rilevante funzione, finanziando operazioni di *start-up*, sviluppo, consolidamento e riposizionamento di imprese costituite in forma cooperativa, assicurando, dunque, lo sviluppo economico di tali imprese e la creazione di nuova occupazione.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un fondo di rotazione conferito dal Ministero dello sviluppo economico. Tale fondo ha, di fatto, natura rotativa poiché i rimborsi dei finanziamenti erogati alle cooperative rientrano nella disponibilità del medesimo fondo per essere impiegati per l'erogazione di nuovi finanziamenti in favore delle cooperative.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'articolo 9 della medesima legge stabilisce che “*Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.*”

L'articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti “finanziamenti speciali”, stabilendo che “*Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.*”

Al fine di favorire – in particolare per le piccole cooperative – l’accesso ai finanziamenti erogati da queste particolari società finanziarie, la previsione di cui alla lettera *a*) della norma mira ad equiparare il trattamento tributario dei finanziamenti erogati dalle predette società finanziarie a quelli erogati dall’altro strumento finanziario introdotto dalla legge Marcora (Foncooper), alla stregua di quanto peraltro già disposto all’articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 49/85 in ordine all’esercizio del privilegio sui finanziamenti erogati.

La previsione di cui alla lettera *b*) della norma è invece finalizzata a fugare alcuni dubbi interpretativi, sopraggiunti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto societario (2003), circa la possibilità in capo alle società finanziarie di sostenere, attraverso interventi di assunzione di partecipazioni al capitale, anche quelle che, *ante* Riforma del 2003, erano denominate “piccole cooperative” e che, nella formulazione dell’articolo 2522, comma 2, del codice civile *post* Riforma, sono rappresentate dalle società cooperative con almeno 3 e non più di 9 soci.

Le difficoltà interpretative discendono dal fatto che la nuova formulazione dell’articolo 2522 c.c., dopo aver disposto, in linea generale, che “*per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove*”, al comma 2 ammette la possibilità di costituire una società cooperativa composta da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Sebbene tale requisito (almeno 3 soci, tutte persone fisiche) sembra richiesto ai soli fini della costituzione della società cooperativa, l’intervento di assunzione della partecipazione da parte della società finanziaria nel capitale della società cooperativa, secondo alcune interpretazioni, determinerebbe il mancato rispetto del citato requisito di legge, dal momento che la società finanziaria, in quanto tale, non possiede evidentemente la qualifica di “socio persona fisica”.

Va segnalato che, prima della citata Riforma del 2003, il legislatore è intervenuto con l’articolo 2, comma 216, della legge n. 662/96, per introdurre una deroga alla previgente normativa in materia di piccole società cooperative, al fine di chiarire e confermare la possibilità di accesso agli interventi Marcora anche alle cooperative con meno di nove soci.

Ribadire formalmente la medesima deroga già introdotta dal legislatore del 1996 consentirebbe di fugare definitivamente i segnalati dubbi interpretativi, consentendo alle società finanziarie di svolgere una più incisiva ed efficace azione di sostegno anche in favore delle piccole cooperative.

2) Impatto del provvedimento sul bilancio dello Stato

La norma introduce alcune modifiche alla legge n. 49/85 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative.

Tali modifiche non generano particolari oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, la prima delle due modifiche normative (lettera a dell'articolo) mira ad estendere l'agevolazione tributaria *ex* articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 – già prevista dalla legge Marcora in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper – in favore anche dei finanziamenti erogati dalle società finanziarie, equiparando, in tal modo, il trattamento fiscale riservato ai due veicoli finanziari introdotti dalla stessa legge.

Per effetto della disposizione proposta, dunque, anche i finanziamenti erogati dalla società finanziarie non concorrerebbero a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Considerato che tali società finanziarie erogano, annualmente, un volume di finanziamenti alle cooperative mai superiore, sulla base dei dati storici, a 2,5 milioni di euro, l'impatto sul bilancio dello Stato della norma è minimo e trascurabile, stimabile in circa 6 mila euro l'anno.

La seconda disposizione contenuta nella norma (lettera b) è invece finalizzata a riconoscere, formalmente e definitivamente, la possibilità di intervento delle società finanziarie *ex lege* n. 49/85 anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

La disposizione ha, dunque, valenza meramente sul piano normativo e non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica.

Art. 26

(Internazionalizzazione – norma 1)

Art. 27

(Internazionalizzazione – norma 2)

Art. 28

(Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga, lo sviluppo di iniziative di innovazione sociale anche del mondo non profit. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese e di iniziative non profit innovative. I fondi destinati ad attuare questi nuovi strumenti saranno stanziati nell'ambito dei fondi strutturali EU.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Relazione illustrativa

Durante il periodo di programmazione corrente, l'Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi e spesi il 35%. L'Italia ha programmato circa (1.3 miliardi per l'ICT, dei quali (200 milioni sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente

- ha rivelato che solo il 47% del totale è stato allocato a dei progetti, con solo il 5% di quanto allocato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l'attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10m ila euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell'imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l'innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi all'ICT per le micro, piccole e medie imprese,

.accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell' Agenda Digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l'e-commerce aziendale all'acquisto di apparecchiature ICT moderne a pacchetti di connettività).

" sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione Europea come utile integrazione ad esistenti programmi di supporto finanziario:

'<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme>

Con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima degli stessi, le modalità di erogazione e le relative attività di controllo.

Si ritiene di fissare in diecimila euro il limite massimo erogabile, a fronte di motivata richiesta con esplicita indicazione dell'utilizzo, in regime, quindi, "de minimis",

Art. 29

(Modifiche al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche per rimodulazione contributi amministrativi)

"All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:

a) al comma 1 lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

Relazione illustrativa

La modifica vuole aggiungere una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore TLC.

Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi

soggetti, e dall'altro consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l'attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Art. 30

(Norma turismo)